



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Area Metropolitana di BARI

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

ORIGINALE

OGGETTO APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2022.	Nr. Progr. 36 Data 16/06/2022
--	--

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 16/06/2022 alle ore 18:30.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 19:30 convocata con le prescritte modalità, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
MASTRANGELO GIOVANNI	S	MILANO MARIANNA	S	PAVONE FILOMENA	S
COLAPINTO FILIPPO	S	CAPANO DOMENICO	S	MILANO ROSARIO	N
PETRERA GIUSEPPE JUNIOR	S	BENAGIANO ANDREA	S	LUCILLA DONATO	S
SERRA PASQUA	N	FERRANTE OTTAVIO	S		
DONVITO FRANCESCO	S	PARADISO DONATO	S		
SPINELLI CATERINA ANTONIA	S	MARTUCCI FILIPPO DAVIDE	S		
CASAMASSIMA DOMENICO	S	LIUZZI MAURIZIO	S		
Totale Presenti: 15			Totali Assenti: 2		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, LUIGI DI NATALE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO del Consiglio, OTTAVIO FERRANTE il quale, dichiarata la legalità della seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto

Cons. Liuzzi: annuncia il voto di astensione in quanto non presente alla seduta

Non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione per alzata di mano l'approvazione del verbale della seduta del 31/05/2022. Si ottiene il seguente risultato che viene proclamato dallo stesso Presidente:

Presenti 15

Assenti 2 (Serra. Milano Rosario)

Votanti 10

Astenuti 5 (Paradiso, Martucci, Liuzzi, Pavone, Lucilla)

Favorevoli 10

Ad esito di ciò

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il verbale della seduta del Consiglio Comunale del 31 maggio 2022;

VISTO l'art. 98 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

di approvare il verbale della seduta del Consiglio Comunale del 31 maggio 2022

OGGETTO**APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2022.**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 09/06/2022 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZI DOTT. GIOVANNI MARIA PALMISANO
	

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ferrante Ottavio

IL SEGRETARIO GENERALE

Di Natale Luigi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Città Metropolitana di Bari)

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL GIORNO 31/05/2022**

Il giorno 31/05/2022, alle ore 16,25 nella sala consiliare, a seguito di avviso prot. n. 17668 del 30.05.2022 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta URGENTE ed in 1° convocazione per la trattazione dei seguenti argomenti:

SEDUTA PUBBLICA:

1 - Proposta

OGGETTO: IMU 2022. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

2 - Proposta

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022 E RELATIVE SCADENZE DELLE RATE.

Presiede: dott. Ottavio Ferrante – Presidente del Consiglio

Assiste: Dott. Luigi Di Natale – Segretario Generale

Eseguito l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti 10 componenti il consiglio ed assenti 7 come Da tabella seguente:

CONSIGLIERI	P	A
Mastrangelo Giovanni	X	
Colapinto Filippo	X	
Petrera Giuseppe Junior	X	
Donvito Francesco	X	
Spinelli Caterina	X	
Casamassima Domenico	X	
Milano Marianna	X	
Capano Domenico	X	
Benagiano Andrea	X	
Serra Pasqua		X
Ferrante Ottavio	X	
Paradiso Donato		X
Martucci Filippo Davide		X
Liuzzi Maurizio		X
Pavone Filomena		X
Milano Rosario		X
Lucilla Donato		X
TOTALE	10	7

Il Presidente dell'Assemblea dichiara valida la seduta.

- *Si procede all'ascolto dell'Inno Nazionale.*

I Punto all'Ordine del Giorno

IMU 2022. Approvazione aliquote e detrazioni.

Presidente Ottavio FERRANTE: Cedo la parola al direttore dell'Area Finanziaria dr. Laforenza per una breve relazione tecnica.

Funzionario dr. LAFORENZA: Buonasera. Con riferimento alla delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU 2022 si sta riproponendo al Consiglio le medesime aliquote approvate nel 2021. È semplicemente la presa d'atto di una conferma, appunto per prendere atto che l'Ente non ha modificato le aliquote. Tutto qui. Infatti si delibera di approvare le seguenti aliquote, che poi sono le stesse approvate nel 2021. Non c'è nessuna novità rispetto all'anno scorso.

Presidente Ottavio FERRANTE: Grazie direttore. Possiamo aprire la discussione.

Non avendo alcuno chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione per alzata di mano, la proposta in esame. Si ottiene il seguente risultato che viene proclamato dallo stesso Presidente:

Presenti e votanti 10

Assenti 7 (Serra, Paradiso, Martucci, Liuzzi, Pavone, Milano Rosario, Lucilla)

Favorevoli 10

Lo stesso risultato si registra per la votazione di conferimento della immediata eseguibilità del provvedimento de quo.

Per quanto precede

IL CONSIGLIO COMUNALE

VEDASI DELIBERA C.C. N. 31 DEL 31/05/2022 ALLEGATA

=====

II Punto all'Ordine del Giorno

Approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti per l'anno d'imposta 2022 e relative scadenze delle rate.

Presidente Ottavio FERRANTE: Cedo la parola sempre al Direttore Laforenza.

Funzionario dr. LAFORENZA: Con riferimento a questa delibera l'approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti per l'anno 2022 e le relative scadenze, si sta proponendo al Consiglio anche di approvare le scadenze delle 4 rate della TARI. Vorrei segnalare velocemente, in tema di tempistica, che questa delibera arriva oggi in Consiglio Comunale perché è propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione. L'art. 151 del TUEL stabilisce che il Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre, chiaramente dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, invece l'art. 172 stabilisce che sono delibere allegate al Bilancio di Previsione le delibere con cui l'Ente approva le aliquote e le tariffe dei tributi. Il termine per l'approvazione di queste delibere, a norma dell'art. 53 della Legge 388 del 2000, ma anche del comma 169, l'art. 1, di una Legge del 2006, questo termine è fissato entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Qui la norma statale prevede l'approvazione del Bilancio al 31/12, però lo stesso TUEL stabilisce che, con decreto, si può anche rinviare questa data, che è stata prorogata dalla Legge n. 15 del febbraio 2022, il Decreto Statale ha stabilito che il Bilancio di Previsione può essere approvato entro il 31 maggio, di conseguenza anche le tariffe della TARI devono essere approvate entro questo termine. Sempre in tema di termini c'è stata sempre la Legge 15 del febbraio 2022 che ha stabilito che regolarmente la delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della TARI, oltre che le tariffe, possono essere approvate entro il 30 aprile, quindi c'è stata una legge fatta a febbraio di quest'anno che ha stabilito che, è vero che il Bilancio bisogna chiuderlo entro il 31/12, salvo che venga inviato, ma comunque regolarmente, a partire dal 2022, la TARI sia dal punto di vista dei costi, quindi del PEF, che delle tariffe, può essere approvata successivamente. Chiaramente l'Ente se ha fatto già il Bilancio deve fare una variazione di bilancio. Questa è stata una ulteriore complicazione, perché ci si è chiesti, anche a livello di IFEL, l'Istituto che ci aiuta negli studi, ci si è chiesti: "Ma se il Bilancio è stato rinviato al 31 maggio che fa, vale ancora quella regola del 30 aprile?". C'è stata una Legge, il Decreto Aiuti del 17 maggio di quest'anno che ha stabilito che, se c'è poi una norma statale che rinvia il Bilancio da aprile a maggio o a giugno o a settembre, il termine per l'approvazione delle tariffe del PEF slitta insieme. Quindi questo ci consente, questa normativa, di approvare oggi, comunque entro la data di oggi perché poi scade il termine per l'approvazione del Bilancio, anche se ho sentito parlare di un rinvio al 30 giugno perché i Comuni stanno tutti in difficoltà. Detto questo,

chiaramente questa delibera è la conseguenza della delibera di approvazione del PEF, e quindi della delibera che abbiamo approvato, la n. 27, il 17 di maggio e che ha stabilito un livello diciamo di costo del servizio pari a 5.061.000 euro, ed ha distinto la componente fissa dalla componente variabile. Componente fissa che si aggira intorno a 1.980.000 e quella variabile pari a 3.080.000. Adesso con questa delibera stiamo ripartendo tra i contribuenti distinti nelle grandi categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, stiamo distribuendo il costo di questi 5.061.000, divisi sempre tra quota fissa, utenze domestiche, quota variabile, utenze domestiche, quota fissa e quota variabile delle non domestiche. Gli allegati A), B) e C) a questa delibera riportano nel dettaglio le tariffe delle utenze domestiche, così come le ho poc'anzi descritte, e di quelle non domestiche. Il fatto che c'è stata una variazione della parte fissa e della parte variabile rispetto all'anno scorso, riconosciuta appunto da ARERA, che come sapete mette a confronto i dati che gli fornisce il Comune rispetto ai costi che ha avuto per quest'anno, nel 2020, li confronta con i dati del gestore, oltre che con i dati di tutti i gestori delle varie discariche e quindi ne tira fuori un documento coerente, nel quale stabilisce il livello massimo di costo del servizio che noi possiamo riversare sulla città. Questo metodo, metodo ARERA, nasce nel 2021, si perfeziona nel 2022 ed è un metodo a livello nazionale con il quale il legislatore ha cercato appunto di mettere un po' d'ordine negli elementi che costruiscono la tariffa, che siano appunto omogenei per tutto il territorio nazionale e siano fatti sulla base di criteri, formule, complesse formule matematiche, che non creano diciamo disparità di trattamenti tra un territorio e l'altro, quindi si vedevano tariffe diverse da un paese all'altro, non ci si spiegava la ragione, se non una ragione di tipo politico, che adesso si sta cercando di superare introducendo dei metodi e dei modelli matematici. Io rinvio agli allegati A), B) e C) e alla relazione che li accompagna, diciamo la spiegazione dell'applicazione pratica del metodo matematico, fino ad arrivare alle tariffe 2022. Grazie.

Presidente Ottavio FERRANTE: Grazie direttore. Ci sono interventi?

Sindaco Giovanni MASTRANGELO: Sì, un piccolo intervento.

Presidente Ottavio FERRANTE: Prego Sindaco, poi c'è il consigliere Donvito anche.

Sindaco Giovanni MASTRANGELO: Volevo soltanto specificare due elementi che hanno indotto anche questa convocazione un po' così rapida. Era da giorni che ci era stato preannunciato un po', anche in sede di conferenza dei Sindaci, della necessità e dell'opportunità che ci sarebbe stato un ulteriore rinvio per l'approvazione del Bilancio di Previsione con tutti quindi i documenti che sono propedeutici allo stesso documento finanziario. Nelle more diciamo di questa difficile organizzazione contabile ed economica, dovuta anche appunto ad una validazione che per alcuni Comuni è arrivata addirittura nella giornata di ieri, questo è un problema diciamo che è stato affrontato questa mattina alle undici in sede conferenza città, attraverso la rappresentanza nazionale dell'ANCI e che nell'accordo che è stato individuato quindi hanno fatto un documento congiunto con cui invitano il Governo a prorogare al 31 di giugno, per tutti questi disservizi che contabilmente portano una serie di ritardi e di difficoltà, come avevo già preannunciato nel precedente Consiglio, all'approvazione quindi del Bilancio al 30 di giugno anziché al 31 di maggio. Però ovviamente che succede? Che è arrivato addirittura, pensate un po', oggi che è 31, l'accordo tra conferenza Stato-Comuni, il giorno in cui scadeva questo provvedimento, il termine previsto. E ad oggi noi purtroppo, seppur abbiamo letto i comunicati del Viceministro Castelli, insieme ovviamente ai comunicati dell'ANCI Nazionale, manca ancora quello che è il provvedimento formale poi che va a consacrare l'accordo che è stato siglato questa mattina nell'incontro tra lo Stato, la rappresentanza dello Stato e quello delle Città. Per cui noi oggi comunque nel dubbio dobbiamo andare in approvazione, fermo restando che probabilmente fra un'ora, stasera, non sappiamo quando, dovrebbe anche arrivare la proroga. Quindi capisco l'opposizione che si sia vista, purtroppo come noi consiglieri, tutti quanti, Sindaco compreso, arrivare la convocazione per oggi, davvero in massima urgenza, però questa difficoltà oggettiva, dove tra l'altro non viene neanche chiarito sui documenti propedeutici... Sì, ci dicono è in automatico che avviene, ma siccome nei documenti scritti che fanno fede poi rispetto alle dichiarazioni che vengono fatte attraverso la stampa anche da un viceministro, con tutta l'importanza che può avere una dichiarazione di quel tipo, ad oggi a noi Comuni non ci hanno notificato nulla. Quindi nel dubbio noi ce l'approviamo, purtroppo seppur con una urgenza legata al dubbio se oggi scade o non scade questo impegno e questo termine, dobbiamo farlo. Poi se effettivamente fino a stasera arriverà una proroga, vuol dire che diciamo siamo stati fin troppo prudenti. Però nel dubbio credo che sia opportuno andare avanti. E su questo poi volevo anche fare un piccolo richiamo all'aspetto politico anche delle tariffe. Per cui mi fa un po' davvero sorridere l'ipotesi e le affermazioni di alcuni Movimenti diciamo extra consiliari, che non hanno quindi neanche una rappresentanza in Consiglio Comunale, quando invitano il Sindaco a ridurre la tariffa dei rifiuti. La cosa ridicola e buffa è che tutta la gestione del ciclo dei rifiuti, compreso anche l'applicazione delle tariffe, per tutto il 99% del procedimento amministrativo, contabile, economico e anche nella gestione stessa dei conferimenti nelle discariche, come ho già detto in passato tutte private, sono gestite da un Ente che si chiama Regione Puglia. E quel partito politico, che in inglese possiamo definirli Five Stars mi piace dire, 5 Stelle, che dicono e fanno i manifesti: "Sindaco la Tariffa dei Rifiuti" hanno l'assessore delegato, se non vado errato dovrebbe essere all'Ambiente. Non so se sto dicendo qualcosa di sbagliato, ma credo proprio che

siano parte integrante del Governo Regionale. E mi chiedo, vorrei in un pubblico dibattito prima o poi conoscere anche la rappresentanza locale dei 5 Stelle, che usano strumenti di demagogia spicciola, che neanche negli anni diciamo più bassi della politica si utilizzano, per dare la colpa all'Amministrazione. Allora mi devono spiegare qual è il provvedimento che questa Regione negli ultimi 18 anni ha adottato per garantire ai Comuni una riduzione del costo del conferimento nelle discariche private, che rimangono private, erano private e ad oggi continuano ad essere private, in un regime oligarchico quasi diciamo monopolistico in cui tutti i Comuni devono sottostare a quello che è un servizio pubblico essenziale, che per il Comune di Gioia, come per tutti i Comuni, non è certamente fonte di guadagno. Non rimane un euro al Comune di Gioia. Noi purtroppo siamo obbligati a chiedere ai cittadini lo stesso costo che la validazione del PEF ci ha individuato, non l'abbiamo neanche fatta noi, l'ha fatta un Organo terzo, tra parentesi con norme che secondo me sono davvero folli, perché equiparano il sistema della raccolta dei rifiuti dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia, come se tutte le regioni abbiano diciamo le stesse condizioni di fruibilità all'interno del mercato e del sistema del ciclo dei rifiuti. A noi non è neanche iniziato, noi conferiamo ancora in discarica. Noi andiamo a conferire addirittura nel foggiano quando la discarica Martucci, con tutti i problemi che sta avendo, chiude. Noi paghiamo molto di più di spese di trasporto rispetto ad altri Comuni di altre regioni che hanno chiuso il ciclo dei rifiuti e hanno costi che non vengono computati all'interno poi della tariffa. Ma, al netto di quello che è un abominio normativo, che purtroppo equiparano ribadisco una regione virtuosa del nord con una situazione che abbiamo qui al sud, che non è paragonabile, ponendoci nelle stesse condizioni nella individuazione delle voci di costo, credo che sia davvero una polemica veramente fuori luogo e da irresponsabili quando si sa benissimo che i Comuni nella gestione dei rifiuti non fanno altro che chiedere quello che pagano. Quindi ai Comuni, ribadisco, questo l'ho già detto, sulla tassa purtroppo dei rifiuti non resta nulla. Non può e non deve restare nulla, per Legge. Ovviamente fa arrabbiare l'idea che continuiamo noi a chiedere sacrifici ai nostri concittadini sull'aumento della raccolta differenziata, sul conferimento giornaliero dei rifiuti domestici e non domestici, applichiamo anche delle tariffe e degli obblighi normativi per le aziende, che non possono più conferire neanche i tessuti, che non sono certamente un rifiuto ma vengono ormai diciamo definiti rifiuti anche quelli, con un accordo economico a parte, con aziende esterne rispetto a quella che conferisce rifiuto urbano o rifiuto domestico. Quindi una serie di situazioni che, se qualcuno avesse la decenza e la coerenza di dire che io sono al Governo della Regione, in questo caso i 5 Stelle, oggi in Puglia stanno al Governo con Emiliano. Quando capirò che provvedimento hanno fatto per garantire una riduzione del costo per tutti i Comuni, non solo quello di Gioia, nella raccolta dei rifiuti allora potremo serenamente discutere e fare un dibattito pubblico. Fino a quando si faranno manifestucci davvero per cercare di ingraziarsi qualcuno che non è ben informato, allora è compito anche dell'Amministrazione far capire purtroppo che ad oggi noi non determiniamo più nulla, il conteggio del PEF lo fa un Organismo esterno, la disciplina e tutta la procedura e tutto quello che riguarda il ciclo dei rifiuti è estraneo rispetto alla potestà normativa di un singolo Comune e che purtroppo oggi noi quello è un costo che dobbiamo caricare così come noi subiamo nell'intero ciclo dei rifiuti che riguardano la nostra comunità. Quindi siccome hanno scritto che sarebbe opportuno confrontarsi su queste cose rispetto a promesse elettorali, io ho promesso di recuperare l'evasione. La riduzione può avvenire se mi costa di meno il conferimento in discarica. E siccome preferiscono in questa regione far arricchire ancora di più i privati su un servizio che dovrebbe essere completamente pubblico, che è quello della gestione dei rifiuti, allora sarà difficile fare e dire fesserie rispetto ad un costo purtroppo che va solo ad appannaggio di poche aziende, di pochi imprenditori e di una Regione che fino ad oggi non ha fatto nulla. Il ciclo dei rifiuti in Puglia non esiste, inizia ma non finisce, non è mai stato chiuso, non ci sono normative concrete che vanno a privilegiare i Comuni virtuosi come il nostro, e su questo poi sentirsi dire che la colpa è dell'Amministrazione, da parte di chi ha anche la delega all'Ambiente, se non vado errato dovrebbero avere, non ricordo, hanno comunque una delega importante, fanno parte del Governo Regionale, credo che sia davvero un paradosso a cui io mi sottraggo elegantemente dicendo che non mi sembra il caso di fare speculazioni su questo tipo di argomenti. Scusate, ma era necessario chiarire anche come si arriva fino all'ultimo giorno del Consiglio Comunale per poter approvare queste tariffe.

Presidente Ottavio FERRANTE: Grazie Sindaco.

Consigliere Francesco DONVITO: per quanto riguarda dalla Regione ci sono notizie?

Sindaco Giovanni MASTRANGELO: Sono anni che aspettiamo che il ciclo dei rifiuti venga chiuso da un punto di vista ambientale, da un punto di vista di completamento di tutta la procedura. Tu ad oggi porti ancora i rifiuti nella discarica. La Martucci ormai è al collasso, ci sono problemi giudiziari, problemi normativi, problemi di impatto ambientale su tutto quello che per anni è stato un sacrificio dei territori di Conversano e di Mola che hanno subito rispetto a quella presenza lì. La realtà è che l'unica soluzione che ti trova la Regione, quando temporaneamente viene chiusa la discarica di Conversano e quindi di Mola, la discarica Martucci, ti fa portare i rifiuti nel foggiano, dove il costo del trasporto ricade su noi cittadini e sui Comuni. Paghiamo di più! Noi abbiamo pagato per un periodo più il conferimento dell'umido rispetto all'indifferenziato. Il paradosso! Cioè siamo veramente al ridicolo. Purtroppo queste sono cose che speriamo...

Consigliere Francesco DONVITO: Io quello volevo capire, la Regione si sta muovendo oppure no?

Sindaco Giovanni MASTRANGELO: Io concretamente non vedo nulla. Da quando faccio il consigliere comunale io c'è questo problema, poi prima c'era ancora, ma evidentemente non avevo un ruolo pubblico e non posso dirti cosa accadeva. Ma da quando io sono consigliere comunale e ho iniziato avendo anche la delega di rappresentanza in seno all'ex ATO, come Comune di Gioia, è un problema che c'era, c'è e continua ad aumentare ogni anno, perché il costo del conferimento negli ultimi anni continua perennemente ad aumentare. Non c'è un anno in cui non ci sia un adeguamento dei prezzi, non ci sia un adeguamento ISTAT, non ci sia un costo sul trasporto, anche alla luce di quello che è l'impennata del prezzo dei carburanti capite bene quanto viene poi ripartito a carico dei cittadini oltre l'ordinario. Perché la discarica Martucci è al collasso, chiude per venti giorni, noi siamo andati addirittura nel leccese a portare i nostri rifiuti. E quindi sono costi extra contratto che l'azienda che gestisce il nostro appalto ripartisce e rigira al Comune. Quindi quando diminuirà? Non lo so. Io non ci credo più, perché ormai si parla di ambiente, di politiche ambientali ma non si ha mai il coraggio di affrontare. Questo è un problema che l'Ente Pubblico risolve solo se si fa discariche proprie, chiude il ciclo dei rifiuti ed è in grado di autogestirlo senza chiedere ai privati ovviamente di intervenire. Siccome io non la vedo ci facile, evidentemente fa comodo avere discariche private, continueremo così. Più si va avanti e più pagheremo tutti, non solo il Comune di Gioia, tutti quanti.

Presidente Ottavio FERRANTE: Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Possiamo procedere alla votazione allora.

Non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione per alzata di mano, la proposta in esame. Si ottiene il seguente risultato che viene proclamato dallo stesso Presidente:

Presenti e votanti 10

Assenti 7 (Serra, Paradiso, Martucci, Liuzzi, Pavone, Milano Rosario, Lucilla)

Favorevoli 10

Lo stesso risultato si registra per la votazione di conferimento della immediata eseguibilità del provvedimento de quo.

Per quanto precede

IL CONSIGLIO COMUNALE

VEDASI DELIBERA C.C. N. 32 DEL 31/05/2022 ALLEGATA

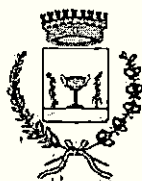
=====

Non essendoci altri argomenti iscritti all'O.d.G. la seduta viene sciolta alle ore 16,52 del 31/05/2022

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale Dott. Luigi Di Natale

Il Presidente del Consiglio Dott. Ottavio Ferrante



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Area Metropolitana di BARI

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

ORIGINALE

OGGETTO IMU 2022. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.	Nr. Progr. 31 Data 31/05/2022
--	--

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 31/05/2022 alle ore 16:00.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 16:25 convocata con le prescritte modalità, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
MASTRANGELO GIOVANNI	S	MILANO MARIANNA	S	PAVONE FILOMENA	N
COLAPINTO FILIPPO	S	CAPANO DOMENICO	S	MILANO ROSARIO	N
PETRERA GIUSEPPE JUNIOR	S	BENAGIANO ANDREA	S	LUCILLA DONATO	N
SERRA PASQUA	N	FERRANTE OTTAVIO	S		
DONVITO FRANCESCO	S	PARADISO DONATO	N		
SPINELLI CATERINA ANTONIA	S	MARTUCCI FILIPPO DAVIDE	N		
CASAMASSIMA DOMENICO	S	LIUZZI MAURIZIO	N		
Totale Presenti: 10			Totali Assenti: 7		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, LUIGI DI NATALE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO del Consiglio, OTTAVIO FERRANTE il quale, dichiarata la legalità della seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto

Terminata la relazione da parte del Responsabile dell'Area Entrate, dr. Raffaele Laforenza, riportata nel verbale di seduta, non avendo alcuno chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione per alzata di mano, la proposta in esame. Si ottiene il seguente risultato che viene proclamato dallo stesso Presidente:

Presenti e votanti 10

Assenti 7 (Serra, Paradiso, Martucci, Liuzzi, Pavone, Milano Rosario, Lucilla)

Favorevoli 10

Lo stesso risultato si registra per la votazione di conferimento della immediata eseguibilità del provvedimento de quo.

Per quanto precede

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 06/04/2021 sono state approvate per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 1, comma 748, della L. 160-2019 - (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9);	6,0 per mille
aliquota ordinaria di cui all'art. 1, comma 754, della L. 160-2019 (escluse aree fabbricabili):	10,5 per mille
Aree fabbricabili	10,5 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 750, della L. 1602019;	0,50 per mille
Aliquota Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di cui all'art. 1, comma 750, della L. 160-2019 - fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,50 per mille
Terreni Agricoli di cui all'art. 1, comma 754, della L. 160-2019	Esenti (circolare Mef n. 9-93

	aree montane e collinari)
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui all'art. 1, comma 753, della L. 160-2019	0,86 per mille
Detrazione per abitazione principale di cui di cui all'art. 1, comma 750, della L. 160-2019 (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,	€ 200,00

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, si dispone che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.

147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020 (ad oggi non ancora adottato);
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Vista la deliberazione G.C. n. 103 del 31/3/2022 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE, con la quale si propone l'approvazione delle seguenti aliquote per l'anno 2022;

Considerato che il territorio di Gioia del Colle ricade tra le aree montano- collinari di cui alla circolare Mef n. 9 del 1993, pertanto i terreni agricoli sono esenti da Imu;

Vista, altresì, la deliberazione G.C. n. 101 del 31/3/2022 avente ad oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2022;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli esiti delle votazioni innanzi riportati e trascritti

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 1, comma 748, della L. 160-2019 - (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9);	6,0 per mille
aliquota ordinaria di cui all'art. 1, comma 754, della L. 160-2019 (escluse aree fabbricabili):	10,5 per mille
Aree fabbricabili	10,5 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 750, della L. 1602019;	0,50 per mille
Aliquota Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di cui all'art. 1, comma 750, della L. 160-2019 - fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 per mille
Terreni Agricoli di cui all'art. 1, comma 754, della L. 160-2019	Esenti (circolare Mef n. 9-93 aree montane e collinari)
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui all'art. 1, comma 753, della L. 160-2019	0,86 per mille
Detrazione per abitazione principale di cui di cui all'art. 1, comma 750, della L. 160-2019 (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,	€ 200,00

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO**IMU 2022. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.***PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267***IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO**Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 19/05/2022

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZI
DOTT. RAFFAELE LAFORENZA****IL
RESPONSABILE
DI RAGIONERIA**Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 19/05/2022

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
DOTT. RAFFAELE LAFORENZA**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ferrante Ottavio

IL SEGRETARIO GENERALE

Di Natale Luigi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Area Metropolitana di BARI

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

ORIGINALE

OGGETTO	Nr. Progr.
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022 E RELATIVE SCADENZE DELLE RATE.	32
	Data 31/05/2022

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 31/05/2022 alle ore 16:00.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 16:25 convocata con le prescritte modalità, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
MASTRANGELO GIOVANNI	S	MILANO MARIANNA	S	PAVONE FILOMENA	N
COLAPINTO FILIPPO	S	CAPANÒ DOMENICO	S	MILANO ROSARIO	N
PETRERA GIUSEPPE JUNIOR	S	BENAGIANO ANDREA	S	LUCILLA DONATO	N
SERRA PASQUA	N	FERRANTE OTTAVIO	S		
DONVITO FRANCESCO	S	PARADISO DONATO	N		
SPINELLI CATERINA ANTONIA	S	MARTUCCI FILIPPO DAVIDE	N		
CASAMASSIMA DOMENICO	S	LIUZZI MAURIZIO	N		
Totale Presenti: 10			Totali Assenti: 7		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, LUIGI DI NATALE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO del Consiglio, OTTAVIO FERRANTE il quale, dichiarata la legalità della seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto

Terminata la relazione da parte del Responsabile dell'Area Entrate, dr. Raffaele Laforenza, e l'intervento del Sindaco avv. Mastrangelo, riportati nel verbale di seduta, non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione per alzata di mano, la proposta in esame. Si ottiene il seguente risultato che viene proclamato dallo stesso Presidente:

Presenti e votanti 10

Assenti 7 (Serra, Paradiso, Martucci, Liuzzi, Pavone, Milano Rosario, Lucilla)

Favorevoli 10

Lo stesso risultato si registra per la votazione di conferimento della immediata eseguibilità del provvedimento de quo.

Per quanto precede

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 28 febbraio 2022 che dispone la **Proroga termini approvazione piani finanziari rifiuti e TARI** prevedendo che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 che, all'art. 3 comma 5-sexiesdecies, dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, **e' prorogato al 31 maggio 2022 e, pertanto, entro tale termine è altresì possibile approvare i piani finanziari rifiuti e TARI in quanto il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 (*disposizione speciale*)**, dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

Considerato, altresì, che, come riportato dall'Istituto per la finanza locale:

"Con il prossimo "dl aiuti" in approvazione nei prossimi giorni, verrà introdotta una norma che collega il termine dell'approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) – fissato dal "dl milleproroghe" al 30 aprile di ciascun anno – a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile.

Lo afferma il viceministro all'Economia Laura Castelli interpellata dall'Ansa a Montecitorio, in risposta alle molteplici richieste dei Comuni e dell'Anci che chiedevano da tempo un allineamento tra i termini di approvazione dei provvedimenti relativi al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) a quelli del bilancio, che quest'anno sono stati prorogati al 31 maggio, anche per ottemperare alle nuove prescrizioni dell'ARERA che in materia di qualità del servizio rifiuti, aggiungono nuovi elementi di complessità ad un quadro regolatorio già di per sé molto complesso.

Il termine per le deliberazioni Tari sarà quindi posposto al 31 maggio 2022.

La norma in questione disporrà inoltre che i Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di previsione possano effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla TARI, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la Deliberazione ARERA 363/2021 con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), la quale, ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

•al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

-660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ed e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

-682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 20 del 28/7/2021;

Richiamata la propria deliberazione n. 27 in data 17/5/2022 (a cui si rimanda), con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2022, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Gioia del Colle e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, secondo il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 Aera, con cui, a copertura del costo del servizio, sono stati approvati i seguenti valori i seguenti valori del gettito tributario:

tariffa variabile al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	3.080.673,00 €
tariffa fissa al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	1.930.894,00 €
attività esterne Ciclo integrato RSU (da aggiungere alla quota fissa)	50.000,00 €
Totale	5.061.567,00 €

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria e che il Comune di Gioia del Colle non intende attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Vista la deliberazione della Città Metropolitana di Bari n. 9 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (T.E.F.A). con la quale l'Ente ha deliberato l'aliquota della Tefa a decorrere dal 1° gennaio 2020, nella misura del del 4,00 %;

Preso atto che sono state elaborate le tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2022, distinte per utenze domestiche e per utenze non domestiche ed analiticamente riportate negli allegati "B" e "C" alla presente deliberazione (con relativa relazione – allegato D), determinate sulla base del Regolamento comunale e del Piano Finanziario al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Preso atto inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto:

- della ripartizione del gettito della tariffa tra quota fissa e quota variabile;
- del rapporto utenze domestiche/utenze non domestiche, giusta allegato "A" alla presente deliberazione;

Dato atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

Dato atto che il Comune di Gioia del Colle provvederà all'invio della tassa rifiuti 2022 in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:

- prima rata (o rata unica) : 30 Giugno 2022,
- seconda rata : 31 Agosto 2022,
- terza rata : 31 Ottobre 2022,
- quarta rata : 31 Dicembre 2022;

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267,

Visti gli esiti delle votazioni innanzi riportati e trascritti

D E L I B E R A

1. **di approvare**, per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato, le tariffe TARI per l'anno 2022 secondo la ripartizione costi variabili/costi fissi ed il rapporto utenze domestiche/utenze non domestiche di cui all'allegato "A";

2. **di stabilire** che la riscossione sarà effettuata in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:

- prima rata (o rata unica) : 30 Giugno 2022,
- seconda rata : 31 Agosto 2022,
- terza rata : 31 Ottobre 2022,
- quarta rata : 31 Dicembre 2022;

3. **di dare atto** che con la propria deliberazione n. 27 in data 17/5/2022 (a cui si rimanda), è stato approvato il Piano Finanziario 2022, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Gioia del Colle e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, secondo il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 Arera, con cui, a copertura del costo del servizio, sono stati approvati i seguenti valori: del gettito tributario:

tariffa variabile al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	3.080.673,00 €
tariffa fissa al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	1.930.894,00 €
attività esterne Ciclo integrato RSU (da aggiungere alla quota fissa)	50.000,00 €
Totale	5.061.567,00 €

pertanto;

4. **di dare atto** che la "tariffa complessiva riconosciuta (al netto delle entrate ex comma 1.4 della Det. Arera 02/DRIF 2021), per l'anno 2022 è pari ad € 5.061.567,00 (a copertura di costi variabili per € 3.080.673,00 e costi fissi per € 1.930.894,00 + spesa per le attività esterne a carico della quota fissa pari ad € 50.000,00) rappresenta l'importo limite che l'Ente, a salvaguardia del contribuente, può richiedere mediante la TARI;
5. **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario;
6. **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
7. **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
8. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

OGGETTO

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022 E
RELATIVE SCADENZE DELLE RATE.**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

**IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 19/05/2022

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZI
DOTT. RAFFAELE LAFORENZA**

**IL
RESPONSABILE
DI RAGIONERIA**

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 19/05/2022

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
DOTT. RAFFAELE LAFORENZA**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ferrante Ottavio

IL SEGRETARIO GENERALE

Di Natale Luigi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Gioia Del Colle

Riepilogo Importi Utenze e Tariffe Base Generate per l'anno 2022

Totale Costi P.E.F.	5.061.567,00
Costi Fissi	39,14% = 1.980.894,00
Costi Variabili	60,86% = 3.080.673,00
% Utenze Domestiche	64,00
% Utenze non Domestiche	36,00
Costi Fissi Utenze Domestiche	1.267.772,16
Costi Fissi Utenze non Domestiche	713.121,84
Costi Variabili Utenze Domestiche	1.971.630,72
Costi Variabili Utenze non Domestiche	1.109.042,28
Costi Totali Utenze Domestiche	3.239.402,88
Costi Totali Utenze non Domestiche	1.822.164,12



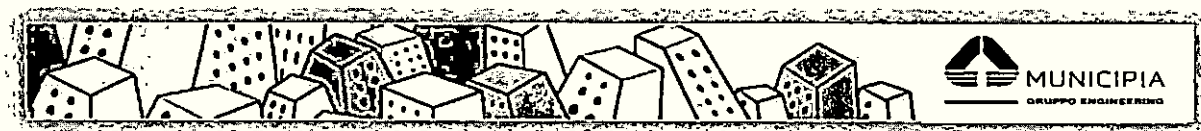
Tariffe TARI 2022 - Comune di Gioia del Colle

Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2022	UTENZE DOMESTICHE 01 Comp.	31 D 01	0,7454	72,9767
2022	UTENZE DOMESTICHE 02 Comp.	31 D 02	0,8650	170,2789
2022	UTENZE DOMESTICHE 03 Comp.	31 D 03	0,9386	218,9300
2022	UTENZE DOMESTICHE 04 Comp.	31 D 04	1,0030	267,5812
2022	UTENZE DOMESTICHE 05 Comp.	31 D 05	1,0122	352,7206
2022	UTENZE DOMESTICHE 06 Comp.	31 D 06	0,9754	413,5345
2022	BOX E PERTINENZE 01 Comp.	32 D 01	0,7454	0,0000
2022	BOX E PERTINENZE 02 Comp.	32 D 02	0,8650	0,0000
2022	BOX E PERTINENZE 03 Comp.	32 D 03	0,9386	0,0000
2022	BOX E PERTINENZE 04 Comp.	32 D 04	1,0030	0,0000
2022	BOX E PERTINENZE 05 Comp.	32 D 05	1,0122	0,0000
2022	BOX E PERTINENZE 06 Comp.	32 D 06	0,9754	0,0000
2022	ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 01 Comp.	33 D 01	0,7454	72,9767
2022	ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 02 Comp.	33 D 02	0,8650	170,2789
2022	ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 3 Componenti	33 D 03	0,9386	218,9300
2022	ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 4 Componenti	33 D 04	1,0030	267,5812
2022	ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 5 Componenti	33 D 05	1,0122	352,7206
2022	ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 6 Componenti	33 D 06	0,9754	413,5345
2022	BOX E PERTINENZE A DISPOSIZIONE 01 Comp.	34 D 01	0,7454	0,0000
2022	BOX E PERTINENZE A DISPOSIZIONE 02 Comp.	34 D 02	0,8650	0,0000
2022	BOX E PERTINENZE A DISPOSIZIONE 3 Componenti	34 D 03	0,9386	0,0000
2022	BOX E PERTINENZE A DISPOSIZIONE 4 Componenti	34 D 04	1,0030	0,0000
2022	BOX E PERTINENZE A DISPOSIZIONE 5 Componenti	34 D 05	1,0122	0,0000
2022	BOX E PERTINENZE A DISPOSIZIONE 6 Componenti	34 D 06	0,9754	0,0000
2022	UTENZE CON PIU' NUCLEI FAMILIARI 1 Componenti	38 D 01	0,7454	72,9767
2022	UTENZE CON PIU' NUCLEI FAMILIARI 2 Componenti	38 D 02	0,8650	170,2789
2022	UTENZE CON PIU' NUCLEI FAMILIARI 3 Componenti	38 D 03	0,9386	218,9300
2022	UTENZE CON PIU' NUCLEI FAMILIARI 4 Componenti	38 D 04	1,0030	267,5812
2022	UTENZE CON PIU' NUCLEI FAMILIARI 5 Componenti	38 D 05	1,0122	352,7206
2022	UTENZE CON PIU' NUCLEI FAMILIARI 6 Componenti	38 D 06	0,9754	413,5345
2022	SECONDE CASE	33 D 01	0,8494	43,0919
2022	SECONDE CASE	33 D 02	0,9857	100,5477
2022	SECONDE CASE	33 D 03	1,0696	129,2756
2022	SECONDE CASE	33 D 04	1,1430	158,0036
2022	SECONDE CASE	33 D 05	1,1535	208,2774
2022	SECONDE CASE	33 D 06	1,1115	244,1873



Tariffe TARI 2022 - Comune di Gioia del Colle

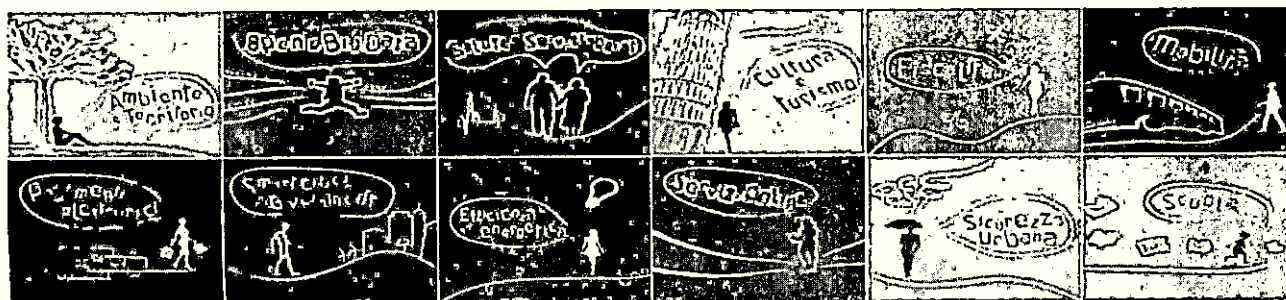
Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2022	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE	01 N	1,1890	1,7666
2022	CINEMATOGRAFI E TEATRI	02 N	0,8870	1,3233
2022	AUTORIMESSE E MAGAZZINI	03 N	0,6794	1,2527
2022	CAMPEGGI, DISTRIB CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	04 N	1,3966	2,1039
2022	STABILIMENTI BALNEARI	05 N	0,6606	0,9957
2022	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	06 N	0,7549	1,6188
2022	ALBERGHI CON RISTORANTE	07 N	2,6611	3,9989
2022	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	08 N	2,0383	3,0514
2022	CASE DI CURA	09 N	2,0572	3,2120
2022	OSPEDALI	10 N	2,6988	4,0471
2022	UFFICI, AGENZIE	11 N	1,6986	3,3084
2022	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	12 N	1,4910	2,2259
2022	NEGOZI DI ABBIGLI.TO,CALZATURE,LIBRERIE	13 N	1,6042	2,4090
2022	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAI	14 N	2,8309	4,2463
2022	NEGOZI PARTIC.TENDE TESSUTI ANTIQUARIATO	15 N	1,0569	1,5739
2022	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	16 N	2,2459	4,7184
2022	ATTIVITA' ARTIGINALI TIPO B	17 N	2,2459	4,2431
2022	ATTIVITA' ARTIGIA.LI FALEGNAME IDRAULICO	18 N	1,4532	2,9261
2022	CARROZZERIA, AUTOFFICINA	19 N	2,6045	3,8865
2022	ATTIVITA' INDUSTRIALI	20 N	0,6228	2,6499
2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI BENI SPECIFICI	21 N	0,8493	2,6049
2022	RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, PUB	22 N	6,4168	9,6135
2022	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	23 N	4,8126	17,8908
2022	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	24 N	7,3605	12,5268
2022	SUPERMERCATO,PANE E PASTA	25 N	4,6050	4,4004
2022	PLURILICENZE ALIMENTARI	26 N	2,9442	6,9219
2022	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORAI	27 N	8,3419	12,5043
2022	IPERMERCATI GENERI MISTI	28 N	5,7940	10,2688
2022	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	29 N	6,3225	9,4754
2022	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	30 N	3,6047	5,3962



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE



Piano Tariffario TARI 2022





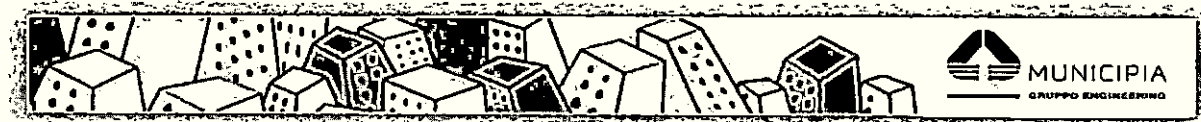
L'art. 1, dal comma 641 al comma 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

A mente dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Nella commisurazione della tariffa l'ente locale tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed in particolare: l'art. 3, comma 2, il quale prevede che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

L'art. 8, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.



Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario.

I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati:

- a) la coerenza con il dettato normativo;
- b) l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi.

In particolare:

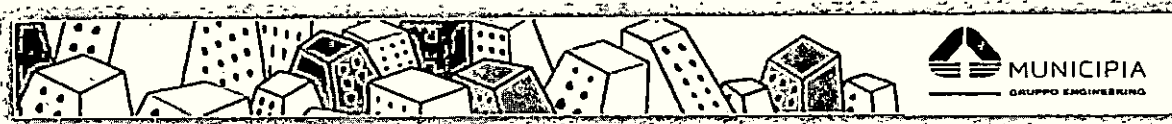
- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:

1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 64,00% e utenze non domestiche 36,00%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, con una agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall'art. 1 comma 658, della legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie.

2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 64,00 % e il 36,00 %) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche anche qui applicando l'agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche.

- coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche tabelle.

	Costi Fissi	Costi Variabili	Totale
Totali	1.980.894,00	3.080.673,00	5.061.567,00
Percentuali	39,14%	60,86%	100,00



Il presente documento viene redatto a conclusione delle fasi di analisi sui possibili scenari derivanti dall'applicazione del D.P.R. 158/99 e della L.147/13 alle utenze TARI per l'anno 2022, a partire dal Piano Economico Finanziario validato dall'Ente Territorialmente Competente, secondo le disposizioni della delibera 363/2021/R/Rif di ARERA.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria. Nella commisurazione delle tariffe applicate, l'Ente Locale tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99 ed in particolare:

Totale Costi P.E.F.	5.061.567,00
Costi Fissi	39,14% = 1.980.894,00
Costi Variabili	60,86% = 3.080.673,00
% Utenze Domestiche	64,00
% Utenze non Domestiche	36,00
Costi Fissi Utenze Domestiche	1.267.772,16
Costi Fissi Utenze non Domestiche	713.121,84
Costi Variabili Utenze Domestiche	1.971.630,72
Costi Variabili Utenze non Domestiche	1.109.042,28
Costi Totali Utenze Domestiche	3.239.402,88
Costi Totali Utenze non Domestiche	1.822.164,12

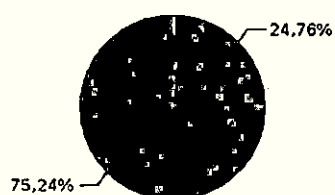
STATO DELL'ARTE

Di seguito riportiamo i dati pubblicati dalla Regione Puglia – Assessorato alla Ecologia, per l'anno 2019 e di seguito li compariamo con quelli del 2020.

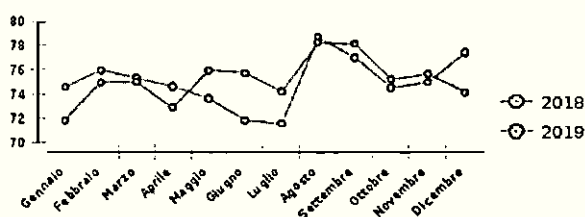
Le due annualità analizzate, sono state quelle i cui dati contabili hanno permesso la costruzione del PEF secondo la delibera 443/2019 di ARERA.

2019:

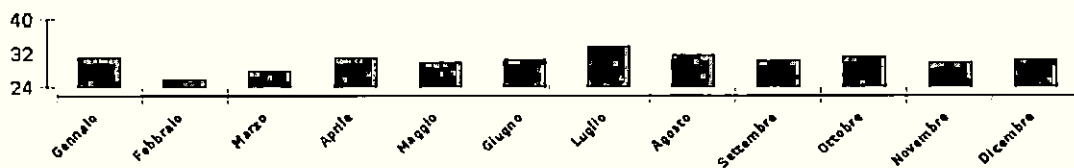
Raccolta RSU



Andamento differenziata

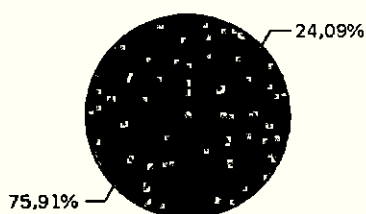


Andamento Produzione Procapite

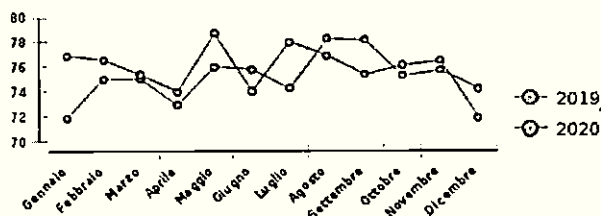


2020:

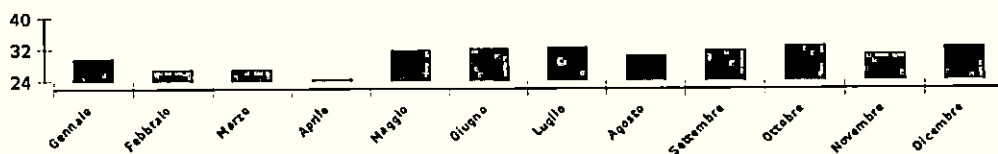
Raccolta RSU



Andamento differenziata



Andamento Produzione Procapite



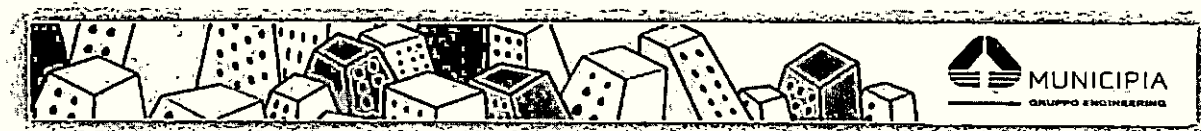


Anno 2019

Mese	Indifferenziata Kg kg.	Differenziata Kg kg.	Tot.RSU kg kg.	Rif. Diff. %	Produzione Procapite kg. al Mese
Gennaio	239.360,00	612.101,00	851.461,00	71,89	30,67
Febbraio	178.560,00	535.720,00	714.280,00	75,00	25,73
Marzo	191.200,00	576.177,00	767.377,00	75,08	27,64
Aprile	230.580,00	622.620,00	853.200,00	72,97	30,73
Maggio	198.120,00	627.690,00	825.810,00	76,01	29,75
Giugno	204.960,00	642.334,00	847.294,00	75,81	30,52
Luglio	238.980,00	691.440,00	930.420,00	74,31	33,51
Agosto	188.860,00	682.247,00	871.107,00	78,32	31,38
Settembre	183.200,00	656.678,00	839.878,00	78,19	30,25
Ottobre	214.180,00	654.170,00	868.350,00	75,33	31,28
Novembre	200.000,00	625.142,00	825.142,00	75,76	29,72
Dicembre	218.080,00	627.800,00	845.880,00	74,22	30,47
TOTALE	2.486.080,00	7.554.119,00	10.040.199,00	75,24	361,65

Anno 2020

Mese	Indifferenziata Kg kg.	Differenziata Kg kg.	Tot.RSU kg kg.	Rif. Diff. %	Produzione Procapite kg. al Mese
Gennaio	187.720,00	625.320,00	813.040,00	76,91	29,29
Febbraio	174.720,00	570.593,00	745.313,00	76,56	26,85
Marzo	182.500,00	559.022,00	741.522,00	75,39	26,71
Aprile	175.520,00	500.424,00	675.944,00	74,03	24,35
Maggio	185.160,00	686.653,00	871.813,00	78,76	31,40
Giugno	230.520,00	658.361,00	888.881,00	74,07	32,02
Luglio	196.720,00	698.476,00	895.196,00	78,02	32,25
Agosto	192.500,00	640.764,00	833.264,00	76,90	30,01
Settembre	215.240,00	660.273,00	875.513,00	75,42	31,54
Ottobre	216.060,00	690.848,00	906.908,00	76,18	32,67
Novembre	198.260,00	647.231,00	845.491,00	76,55	30,45
Dicembre	252.080,00	645.557,00	897.637,00	71,92	32,33
TOTALE	2.380.500,00	7.173.966,00	9.554.466,00	75,08	344,16



Nelle elaborazioni degli scenari, sono state considerate le utenze e le superfici dichiarate ed attive in TARI al primo gennaio 2022. Le stesse costituiscono la base imponibile su cui ripartire i costi complessivi del servizio (€5.061.567,00):

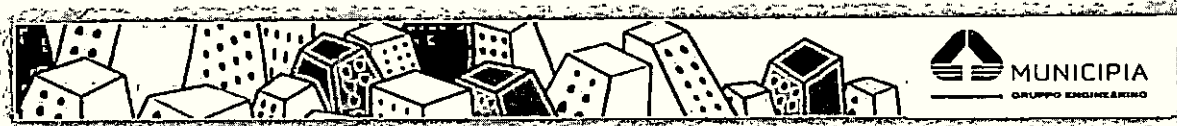
- ☐ n. 19.027 utenze *DOMESTICHE* con superficie totale pari a mq. **1.555.526**
- ☐ n. 1.813 utenze *NON DOMESTICHE* con superficie totale pari a mq. **351.145**

UTENZE DOMESTICHE

L'attribuzione del numero di occupanti delle utenze domestiche è stata effettuata in base a quanto previsto dal vigente regolamento:

- Residenti: nucleo familiare così come da Ufficio Anagrafe;
- Non Residenti ed abitazioni cd. "a disposizione": convenzionalmente viene assegnato 1 componente.

Per gli immobili pertinenziali, nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto della capacità di produzione rifiuti che gli stessi sono in grado potenzialmente di produrre, essendo parte integrante della abitazione principale. Pertanto, come da regolamento, si è deciso di determinare l'imposta solo in base alla parte "Fissa", azzerando quella "Variabile".



ELABORAZIONE SCENARIO

Lo scenario presentato prevede la determinazione della "componente rifiuti" con il raggiungimento del 100% di copertura dei costi evidenziati nel Piano Finanziario così come previsto dall'art.2, comma 2, del DPR 158/99.

SCENARIO DI APPLICAZIONE DELLA "COMPONENTE RIFIUTI"

L'elaborazione ha tenuto conto dell'insieme delle superfici iscritte relative alle utenze Domestiche e Non Domestiche, ripartendo il peso delle stesse nella misura del 64,00 % per le utenze domestiche e del 36,00 % per le utenze non domestiche, considerando le caratteristiche del Comune di Gioia del Colle e la capacità di produzione dei rifiuti in base alle utenze iscritte ed alle superfici occupate.

Le quote sono così determinate:

Utenze Domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
	1.267.772,16	1.971.630,72	3.239.402,88
Utenze Non Domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
	713.121,84	1.109.042,28	1.822.164,12
Piano Finanziario Complessivo	1.980.894,00	3.080.673,00	5.061.567,00

Coefficienti Applicati:

UTENZE DOMESTICHE	Ka(quota fissa)	Kb(quota variabile)		
		Min.	Max.	scelta
Nucleo da 1	0,81	0,6	1	0,60
Nucleo da 2	0,94	1,4	1,8	1,40
Nucleo da 3	1,02	1,8	2,3	1,80
Nucleo da 4	1,09	2,2	3	2,20
Nucleo da 5	1,10	2,9	3,6	2,90
Nucleo da 6	1,06	3,4	4,1	3,40



UTENZE NON DOMESTICHE	Kc (quota fissa)			Kd (quota variabile)		
	Min.	Max.	Scelto	Min.	Max.	Scelto
01 - MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	0,45	0,63	0,63	4,00	5,50	5,50
02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,33	0,47	0,47	2,90	4,12	4,12
03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,36	0,44	0,36	3,20	3,90	3,90
04 - CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	0,63	0,74	0,74	5,53	6,55	6,55
05 - STABILIMENTI BALNEARI	0,35	0,59	0,48	3,10	5,20	5,20
06 - ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	0,34	0,57	0,40	3,03	5,04	5,04
07 - ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,01	1,41	1,41	8,92	12,45	12,45
08 - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,85	1,08	1,08	7,50	9,50	9,50
09 - CASE DI CURA O RIPOSO	0,90	1,09	1,09	7,90	9,62	9,62
10 - OSPEDALI	0,86	1,43	1,43	7,55	12,60	12,60
11 - UFFICI-AGENZIE	0,90	1,17	0,90	7,90	10,30	10,30
12 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,48	0,79	0,79	4,20	6,93	6,93
13 - NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	0,85	1,13	0,85	7,50	9,90	7,50
14 - EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	1,01	1,50	1,50	8,88	13,22	13,22
15 - NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR-...)	0,56	0,91	0,56	4,90	8,00	4,90
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,19	1,50	1,19	10,45	14,69	14,69
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)	1,19	1,67	1,19	10,45	13,21	13,21
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	0,77	1,04	0,77	6,80	9,11	9,11
19 - CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	0,91	1,38	1,38	8,02	12,10	12,10
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,33	0,94	0,33	2,90	8,25	8,25
21 - ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,45	0,92	0,45	4,00	8,11	8,11
22 - RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	3,40	10,28	3,40	29,93	90,50	29,93
23 - MENSE - BIRRERIE-AMBURGHERIE	2,55	6,33	2,55	22,40	55,70	55,70
24 - BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	2,56	7,36	3,90	22,50	64,76	39,00
25 - SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	1,56	2,44	2,44	13,70	21,50	13,70
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	1,56	2,45	1,56	13,77	21,55	21,55
27 - ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	4,42	11,24	4,42	38,93	98,90	38,93
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,65	2,73	2,73	14,53	23,98	23,98
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,35	8,24	3,35	29,50	72,55	29,50
30 - DISCOTECHE-NIGHT CLUB	0,77	1,91	1,91	6,80	16,80	16,80



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella indicata dall'art. 3, comma 2 del DPR 15/99, che riprende l'art. 14 del D.L. 201/2011, dove al comma 11 recita: *"La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio"*.

Descrizione	Componenti	Importo parte fissa	Importo parte variabile
UTENZE DOMESTICHE 01 Comp.	31 D 01	0,7454	72,9767
UTENZE DOMESTICHE 02 Comp.	31 D 02	0,8650	170,2789
UTENZE DOMESTICHE 03 Comp.	31 D 03	0,9386	218,9300
UTENZE DOMESTICHE 04 Comp.	31 D 04	1,0030	267,5812
UTENZE DOMESTICHE 05 Comp.	31 D 05	1,0122	352,7206
UTENZE DOMESTICHE 06 Comp.	31 D 06	0,9754	413,5345

Descrizione	Componenti	Importo parte fissa	Importo parte variabile
BOX E PERTINENZE 01 Comp.	32 D 01	0,7454	0,0000
BOX E PERTINENZE 02 Comp.	32 D 02	0,8650	0,0000
BOX E PERTINENZE 03 Comp.	32 D 03	0,9386	0,0000
BOX E PERTINENZE 04 Comp.	32 D 04	1,0030	0,0000
BOX E PERTINENZE 05 Comp.	32 D 05	1,0122	0,0000
BOX E PERTINENZE 06 Comp.	32 D 06	0,9754	0,0000

Descrizione	Componenti	Importo parte fissa	Importo parte variabile
ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 01 Comp.	33 D 01	0,7454	72,9767
ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 02 Comp.	33 D 02	0,8650	170,2789
ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 3 Componenti	33 D 03	0,9386	218,9300
ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 4 Componenti	33 D 04	1,0030	267,5812
ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 5 Componenti	33 D 05	1,0122	352,7206
ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 6 Componenti	33 D 06	0,9754	413,5345

Descrizione	Componenti	Importo parte fissa	Importo parte variabile
BOX E PERTINENZE A DISPOSIZIONE 01 Comp.	37 D 01	0,7454	72,9767
BOX E PERTINENZE A DISPOSIZIONE 02 Comp.	37 D 02	0,8650	170,2789
BOX E PERTINENZE A DISPOSIZIONE 3 Componenti	37 D 03	0,9386	218,9300
BOX E PERTINENZE A DISPOSIZIONE 4 Componenti	37 D 04	1,0030	267,5812
BOX E PERTINENZE A DISPOSIZIONE 5 Componenti	37 D 05	1,0122	352,7206
BOX E PERTINENZE A DISPOSIZIONE 6 Componenti	37 D 06	0,9754	413,5345



Descrizione	Componenti	Importo parte fissa	Importo parte variabile
UTENZE CON PIU' NUCLEI FAMILIARI 1 Componenti	38 D 01	0,7454	72,9767
UTENZE CON PIU' NUCLEI FAMILIARI 2 Componenti	38 D 02	0,8650	170,2789
UTENZE CON PIU' NUCLEI FAMILIARI 3 Componenti	38 D 03	0,9386	218,9300
UTENZE CON PIU' NUCLEI FAMILIARI 4 Componenti	38 D 04	1,0030	267,5812
UTENZE CON PIU' NUCLEI FAMILIARI 5 Componenti	38 D 05	1,0122	352,7206
UTENZE CON PIU' NUCLEI FAMILIARI 6 Componenti	38 D 06	0,9754	413,5345


TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

<i>Descrizione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Importo parte fissa</i>	<i>Importo parte variabile</i>
MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	01 N	1,1890	1,7666
CINEMATOGRAFI E TEATRI	02 N	0,8870	1,3233
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	03 N	0,6794	1,2527
CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	04 N	1,3966	2,1039
STABILIMENTI BALNEARI	05 N	0,6606	0,9957
ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	06 N	0,7549	1,6188
ALBERGHI CON RISTORAZIONE	07 N	2,6611	3,9989
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	08 N	2,0383	3,0514
CASE DI CURA O RIPOSO	09 N	2,0572	3,2120
OSPEDALI	10 N	2,6988	4,0471
UFFICI E AGENZIE	11 N	1,6986	3,3084
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	12 N	1,4910	2,2259
NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	13 N	1,6042	2,4090
EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	14 N	2,8309	4,2463
NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-...)	15 N	1,0569	1,5739
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	16 N	2,2459	4,7184
ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)	17 N	2,2459	4,2431
ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	18 N	1,4532	2,9261
CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	19 N	2,6045	3,8865
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20 N	0,6228	2,6499
ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21 N	0,8493	2,6049
RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	22 N	6,4168	9,6135
MENSE - BIRRERIE - AMBURGHERIE	23 N	4,8126	17,8908
BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	24 N	7,3605	12,5268
SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	25 N	4,6050	4,4004
PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	26 N	2,9442	6,9219
ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	27 N	8,3419	12,5043
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28 N	5,7940	10,2688
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	29 N	6,3225	9,4754
DISCOTECHE-NIGHT CLUB	30 N	3,6047	5,3962